Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° marzo 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **969.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 35, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo concernente l'istituzione presso la facoltà di chimica industriale di istituti policattedra:

Art. 36:

istituto di chimica generale ed inorganica;
fisica;
chimica fisica;
chimica organica e spettrochimica;
chimica industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **970.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 499, sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli concernenti l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia

Art. 500. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia.

La scuola ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni tecniche e pratiche necessarie a ben esercitare la professione di tecnico di neurofisiopatologia.

Art. 501. — La durata degli studi è di tre anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi, forniti del titolo di istruzione di secondo grado e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 502. — Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa.

A giudizio del consiglio della scuola possono essere ammessi, per i primi due anni d'istituzione, anche allievi in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore che svolgono da almeno cinque anni mansioni di tecnico di neurofisiopatologia presso un istituto o clinica universitaria o servizio di ospedale regionale.

Tali allievi, oltre all'esame di ammissione, dovranno superare un esame tecnico-pratico sulle mansioni svolte.

Art. 503. — Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di quindici.

Art. 504. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il consiglio della scuola si compone degli insegnanti che vi svolgono i corsi prescritti.

La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore.

Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia e di facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 505. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici I;

2) nozioni generali di anatomia e fisiologia umana;

3) anatomia funzionale del sistema nervoso e dello apparato motore;

4) fisiologia del sistema nervoso e dell'apparato motore;

5) nozioni di igiene ospedaliera;

6) lingua inglese I.

2° *Anno*:

1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici II;

2) patologia del sistema nervoso e dell'apparato motore;

3) l'epilessia;

4) tecniche di registrazione EEGrafiche, EMGrafiche, poligrafiche - reo ed ecografiche - doppler;

5) rilevamento di dati non strumentali e archiviazione;

6) norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;

7) lingua inglese II.

3° *Anno*:

1) tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali) e analisi « on line » assistite da computer;

2) registrazioni poligrafiche del sonno;

3) neuropsichiatria infantile;

4) registrazioni in anestesia e rianimazione; morte cerebrale;

5) esercitazioni e tirocinio;

6) lingua inglese III.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà unico.

Art. 506. — La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno gli allievi devono partecipare almeno ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche.

I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e aver compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, e composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, da un professore ufficiale di materia affine e da un cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso degli studi ed in una prova pratica.

La commissione esaminatrice è composta da cinque membri nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola; se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

Le tasse, soprattasse e contributi generali sono quelli previsti per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia; il contributo speciale viene fissato con le procedure previste dalla legge 18 dicembre 1951, numero 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **971**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 88, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chimica fisica delle interfasi;
complementi di chimica fisica;
chimica organica teorica;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica industriale;
chimica colloidale;
esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
complementi di chimica organica;
chimica degli intermedi;
chimica analitica clinica;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica e tecnologia degli alti polimeri;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
chimica organica applicata;
dispositivi e apparecchiature di misura chimica e chimica fisica;
complementi di chimica inorganica;
chimica inorganica applicata;
meccanismi di reazione in chimica inorganica.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chimica fisica delle interfasi;
complementi di chimica fisica;
chimica organica teorica;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica industriale;
chimica colloidale;
esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
complementi di chimica organica;
chimica degli intermedi;
chimica analitica clinica;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica e tecnologia degli alti polimeri;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
chimica organica applicata;
dispositivi ed apparecchiature di misura chimica e chimica fisica;
complementi di chimica inorganica;
chimica inorganica applicata;
meccanismi di reazione in chimica inorganica.

Art. 2.

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chimica fisica delle interfasi;
complementi di chimica fisica;
chimica organica teorica;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica industriale;
chimica colloidale;
esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
complementi di chimica organica;
chimica degli intermedi;
chimica analitica clinica;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica e tecnologia degli alti polimeri;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
chimica organica applicata;
dispositivi e apparecchiature di misura chimica e chimica fisica;
complementi di chimica inorganica;
chimica inorganica applicata;
meccanismi di reazione in chimica inorganica.

Art. 3.

Nell'art. 91, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

didattica della fisica;
strumentazione fisica;
complementi di astronomia;
cosmologia;
fisica dei sistemi a molti corpi;
teorie relativistiche;
teoria quantistica dei campi;
elettrodinamica;
fluidodinamica;
astrofisica teorica;

meccanica celeste;
fisica atomica;
fisica molecolare;
fisica dei liquidi;
fisica degli stati condensati;
fisica dei metalli;
ottica quantistica;
fisica delle basse temperature;
fisica dei plasmi;
teoria delle forze nucleari;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
acceleratori di particelle.

Art. 4.

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

conservazione e protezione della natura;
analisi chimico-cliniche;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche;
biochimica macromolecolare;
biochimica comparata;
biofisica;
laboratorio di tecniche fisiologiche;
biologia dello sviluppo;
citologia animale;
primatologia;
zoologia dei vertebrati;
statistica e biometria.

Art. 5.

Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti gli insegnamenti di:

cristallochimica;
fisica del vulcanismo;
sismologia;
geofisica della terra solida;
mineralogia sistematica;
petrologia;
petrografia regionale;
metodologie mineralogiche petrografiche;
geotermia;
petrotettonica;
tettonica;
paleogeografia;
esercitazioni di geologia;
paleontologia stratigrafica;
geologia dell'Appennino;
geologia ambientale;
geopedologia;
geologia del sottosuolo;
rilevamento geologico tecnico.

Nell'art. 102, relativo alle propedeuticità degli esami, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Gli esami di fisica sperimentale primo anno e di fisica sperimentale secondo anno precedono gli esami di fisica terrestre, cristallografia, petrografia e geologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 972.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

analisi mineralogica delle rocce;
complementi di geofisica;
esplorazione geologica del sottosuolo;
geologia tecnica;
geomorfologia applicata;
laboratorio di geochimica;
esercitazioni di geologia;

esercitazioni di giacimenti minerari;
esercitazioni di paleontologia;
microfacies;
mineralogia delle rocce cristalline;
paleontologia vegetale;
prospezioni geofisiche;
rilevamento petrografico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **973.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 49 - all'elenco degli insegnamenti complementari, del corso di laurea in medicina e chirurgia, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

angiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 230

LEGGE 23 febbraio 1982, n. **48.**

Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente autonomo del porto di Palermo è autorizzato a costituire una società per azioni avente per fine sociale la costruzione di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl.

Alla società così costituita è trasferita la concessione — limitatamente alla costruzione — già assentita alla società Bacino di Palermo in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 927. La nuova società concessionaria subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalla società Bacino di Palermo in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 927.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società costituita in applicazione dell'articolo 1 della presente legge un contributo di 40 miliardi, da erogare per quote annuali, in relazione ai programmi presentati dalla società concessionaria, nella misura di lire 1 miliardo per il 1982, 9 miliardi per il 1983, e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986.

Art. 3.

La legge 27 dicembre 1973, n. 927, è abrogata.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 23 febbraio 1982, n. 49.

Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) istituito con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

Il personale assunto dall'Ente per concessioni ai lavoratori aziendali (ECLA) e dalla Unione nazionale esercenti attività commerciali (UNEAC) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia prestato ininterrottamente opera con retribuzione posta a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) da data anteriore al 1° luglio 1977 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è collocato a domanda, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle mansioni svolte, ed assegnato al Ministero del tesoro.

La differenza tra la retribuzione percepita a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, costituita dagli assegni a carattere fisso e continuativo, e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni, si provvede, per lo anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — MARCORA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 23 febbraio 1982, n. 50.

Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 1 miliardo per l'anno 1981, per fronteggiare i maggiori oneri derivanti allo stesso dalla gestione e dalla messa in funzione della nuova sede.

Art. 2.

All'onere di lire 1 miliardo derivante, per l'anno finanziario 1981, dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 26 febbraio 1982, n. 51.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *l'ultimo comma è soppresso.*

All'articolo 2, *nel secondo comma, le parole:* « ; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « . La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 6 ».

L'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

« Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

Per i servizi per i quali viene già corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

Per i servizi già erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo — entrate extra tributarie — del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di *handicaps*, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico ».

Dopo l'articolo 4 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 4-*bis*. — Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non può subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese *una tantum*, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.

Gli enti locali, la cui spesa corrente *pro capite* per il 1980 è inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis* e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non impegnata alla fine dell'esercizio, è portata in detrazione dei trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983 ».

All'articolo 5,

nel primo comma, lettera a), *sono soppresse le parole*: « — per la parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni e servizi — » *e le parole*: « del 14 per cento » *sono sostituite dalle seguenti*: « del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-*ter*, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis*, è inferiore alla media nazionale. L'incremento è del tredici per cento per gli altri comuni e province »;

al secondo comma, sono soppresse le parole: « nonché l'ammontare complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153 ».

Dopo l'articolo 5 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 5-*bis*. — Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:

a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;

b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.

L'erogazione del contributo integrativo è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonché notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.

Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro ».

All'articolo 6,

nel primo comma, le parole: « trasferimenti di cui al precedente articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti*: « contributi di cui all'articolo 5 »;

nel quarto comma, le parole: « 31 gennaio 1982 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 10 marzo 1982 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6-*bis*. — E' confermata per l'anno 1982 l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« I comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis* è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-*bis* possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-*bis*. Gli enti con spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-*bis* debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4-*bis*, per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente *pro capite* è superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente *pro capite* è inferiore a detta media.

La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 è portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.

Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate *una tantum*, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-*bis* ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« I comuni e le province la cui spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis*, è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-*bis* possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-*bis*. Gli enti con spesa corrente *pro capite* superiore alla media nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il finanziamento di investimenti.

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-*bis* debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso. L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese *una tantum* relative ad interventi sul patrimonio immobiliare ».

All'articolo 9,

nel primo comma, le parole: « i comuni e le province » *sono sostituite dalle seguenti*: « le province nonché i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, può elevare il predetto limite ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Il limite del comma precedente non si applica:

a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonché dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalità, sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per la

attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1° ottobre 1982;

c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1° luglio 1982;

d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state già completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).

I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno già esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilità per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

La supplenza per puerperio può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresì, in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-*bis* ».

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente*:

« L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere è determinato in 5.500 miliardi di lire.

Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire è ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri già adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

Dopo l'articolo 11 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 11-*bis*. — Agli effetti del presente decreto, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente *pro capite* è calcolata sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'indice di spesa di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;

b) la spesa è decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;

c) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo.

Art. 11-*ter*. — All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

"I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.

I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del

CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonchè i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo " ».

L'articolo 12 *è sostituito dal seguente*:

« Per l'anno 1982 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis*.

Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;

3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente *pro capite* come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-*bis*.

I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982 ».

All'articolo 13,

nel primo comma, le parole: « dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1981 » *sono sostituite dalle seguenti*: « del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982 »;

il terzo comma è soppresso;

il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa *pro capite* è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

All'articolo 14,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il sessanta per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono versati ad appositi conti correnti denominati rispettivamente " Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982 " e " Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982 "»;

al secondo comma, le parole: « sul conto corrente » *sono sostituite dalle seguenti*: « sui conti correnti »;

al terzo comma, le parole: « Al predetto conto corrente » *sono sostituite dalle seguenti*: « Ai predetti conti correnti » *e le parole*: « del primo e secondo comma » *sono sostituite dalle seguenti*: « del primo comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le somme relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo comma sono progressivamente

rimborsate ai comuni e alle province aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al comma precedente ».

All'articolo 15, *nel primo comma, le parole*: « del conto corrente » *sono sostituite dalle seguenti*: « dei conti correnti » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « e tra le province ».

All'articolo 16,

nel primo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali ».

All'articolo 17,

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le deliberazioni comunicate entro il 1° febbraio 1982 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1982 e quelle comunicate successivamente si applicano ai consumi verificatisi dal 1° aprile 1982 »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 18,

nel quarto comma, alla lettera a) *le parole*: « 400 metri quadrati » *sono sostituite dalle seguenti*: « 200 metri quadrati » *e alla lettera* b) *le parole*: « superiore a 400 » *sono sostituite dalle seguenti*: « superiore a 200 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al 31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 19, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Le addizionali di cui al primo comma, dovute nel periodo dal 1° al 31 gennaio 1982, possono essere versate dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 20,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla minore entità sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo »;

al terzo comma, le parole: « almeno il cinquanta per cento » *sono sostituite dalle seguenti*: « almeno il trenta per cento ».

All'articolo 22, *è aggiunto il seguente comma*:

« In ogni caso le entrate di competenza per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili devono essere previste con un incremento pari al sedici per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel 1981. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per la suddetta imposta risultino inferiori alle previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori accertamenti di altri tributi, essa è corrisposta dallo Stato. Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dal presente decreto ».

L'articolo 23 *è sostituito dal seguente*:

« Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982, anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 65 miliardi di lire, attingendo al fondo di cui all'articolo 11.

Con successivo provvedimento:

a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di 65 miliardi di lire;

b) sarà stabilito che a valere dal 1° gennaio 1983 i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato ».

All'articolo 24, *è aggiunto il seguente comma*:

« In deroga a quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e gli enti gestori del servizio possono adottare i provvedimenti di competenza per l'anno 1982, rispettivamente, entro il 30 giugno ed il 30 settembre dello stesso anno ».

All'articolo 25,

nel primo comma, le parole: « sono aumentati di dieci volte » *sono sostituite dalle seguenti*: « sono aumentati di nove volte »;

al secondo comma, nel capoverso, le parole: « in L. 1.000 » *sono sostituite dalle seguenti*: « in L. 500 ».

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-*bis*. — Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22 non si applicano per i comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981.

Per i comuni indicati nel comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 non si applicano limitatamente all'anno 1982.

Per i comuni gravemente danneggiati dal sisma del novembre 1980, individuati dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 e, limitatamente all'anno 1982, quelle di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 ».

All'articolo 26, il primo comma è soppresso.

All'articolo 27, nel secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui alla lettera *a*) del comma precedente è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge ».

Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 27-*bis*. — Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 27-*ter*. — In attesa dell'emanazione della normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente i principi e le procedure per la determinazione dei contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale, acconti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi sopramenzionati.

Detti acconti sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposti dai comuni e dalle province per l'esercizio 1981, nonché delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26.

Art. 27-*quater*. — Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è sostituito dal seguente:

" Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ".

E' soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 27-*quinquies*. — Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1981, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 27-*sexies*. — Nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, si deve tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal ricevimento.

Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento ed è estesa agli acquedotti in concessione privata.

Art. 27-*septies*. — Le aziende in pareggio delle regioni, delle province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione dei servizi di pubblica utilità, possono contrarre, previa formale deliberazione dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia reale sul patrimonio loro assegnato.

Art. 27-*octies*. — L'espressione " successive variazioni esecutive a norma di legge ", di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.

Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il termine perentorio del 30 aprile 1982.

Art. 27-*nonies*. — A partire dall'esercizio 1982, il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali è sottoposto all'esame di un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente locale e composto di tre membri

scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.

I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto.

Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti.

Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una società di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria ».

All'articolo 34, *nel primo comma, le parole*: « L. 40.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni miliardo di capitale in più » *sono sostituite dalle seguenti*: « L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi ».

All'articolo 36 *è aggiunto il seguente comma*:

« Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità ».

Dopo l'articolo 36 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 36-*bis*. — Ai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta trimestralità dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai comuni di cui al primo comma può essere erogata anche in pendenza della deliberazione del conto consuntivo 1979.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi.

Art. 36-*ter*. — Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 5, 5-*bis* e 12 del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania e della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Art. 36-*quater*. — Ai componenti la commissione istituita dal Ministero dell'interno per la rilevazione del livello dei pubblici servizi locali e per la ricerca dei parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, numero 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento economico attribuito ai componenti la commissione centrale per la finanza locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso articolo 39.

Art. 36-*quinquies*. — Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in sede di prima applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, per anno in cui l'impegno si è perfezionato va inteso l'esercizio finanziario in cui, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è stata operata la verifica straordinaria dei residui.

Art. 36-*sexies*. — Per i comuni e le province che hanno in corso, congiuntamente alla formazione del conto consuntivo 1980, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi prescritta dall'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, il divieto alla contrazione di nuovi mutui stabilito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, rimane sospeso fino al 31 ottobre 1982. Il termine previsto dal quinto comma del medesimo articolo 29 è parimenti prorogato al 31 ottobre 1982.

Art. 36-*septies*. — I comuni del Mezzogiorno hanno diritto alle agevolazioni che sono previste, nel presente decreto, per i comuni la cui spesa corrente *pro capite* è inferiore alla media nazionale calcolata ai sensi dell'articolo 11-*bis*, salvo per quanto riguarda la destinazione degli avanzi di amministrazione.

Art. 36-*octies*. — Il tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo sulla spesa di costruzione dei serbatoi artificiali di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere uguale al saggio ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo, aumentato di non più di un punto.

Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la riliquidazione delle annualità di contributo al tasso di interesse fissato dal precedente comma ».

All'articolo 37, *il secondo comma è sostituito dai seguenti*:

« All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13, valutato in lire 600 milioni per il 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti".

All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 28 del presente decreto, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — ROGNONI — LA MALFA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 febbraio 1982, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 è soppresso il penultimo capoverso.

All'articolo 3, *ultimo comma, sono aggiunti i seguenti periodi*: « Gli aumenti suindicati relativi a tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento è compreso nel periodo tra il 31 dicembre 1981 ed il 31 gennaio 1982, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le concessioni governative in materia di proprietà industriale gli aumenti predetti si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

All'articolo 6:

al terzo comma, la parola: « sostituto » *è sostituita dalla seguente*: « sostituito »;

al quarto comma, le parole: « luglio e novembre 1982 » *sono sostituite dalle seguenti*: « giugno e ottobre 1982 ».

L'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

« Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto, eccettuate quelle di cui agli articoli 1 e 3, è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 febbraio 1982, n. 53.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

nel primo comma, alle parole: « 650 miliardi », *sono sostituite le seguenti*: « 800 miliardi »;

le lettere a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti*:

« *a*) lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nello anno finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finan-

ziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 34, numero 2), della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione di opere idrauliche ritenute urgenti ed indifferibili, per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto, per il potenziamento del servizio idrografico, nonché per studi, ricerche, progettazioni e indagini relativi ad interventi considerati prioritari e alla formazione dei piani di bacino a carattere interregionale. I programmi di intervento relativi a nuove opere idrauliche vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con le regioni interessate. Per il più sollecito espletamento dei compiti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, può procedere mediante affidamento in concessione e, per quanto riguarda studi, ricerche e indagini, mediante incarichi professionali, a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità, esperienza e professionalità;

b) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza. »;

dopo la lettera b), *sono aggiunte le seguenti*:

« *c*) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero della agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate;

d) lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1983 per la realizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera *c*) di propria competenza; i programmi di intervento da eseguire dalle regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dei lavori pubblici. »;

nel terzo comma, alle parole: « 80 miliardi » *sono sostituite le seguenti*: « 100 miliardi », *e la parola*: « parzialmente » *è soppressa*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 febbraio 1982, n. 54.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. — L'importo del contributo volontario dovuto per l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese ».

All'articolo 3:

al secondo comma, dopo le parole: « aziende diretto-coltivatrici », *sono aggiunte le seguenti*: «, coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti, »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della metà »;

al terzo comma, le parole: « di cui al precedente comma » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui al secondo comma »;

al quarto comma, le parole: « di cui al secondo comma » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui al secondo ed al terzo comma ».

L'articolo 6 *è sostituito dal seguente*:

« Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti ».

Dopo l'articolo 10 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 10-*bis*. — A decorrere dal 1° aprile 1982, le somme dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle contabilità speciali aperte dall'INPS presso le tesorerie provinciali dello Stato.

I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite istituti di credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti, nelle predette contabilità speciali entro tre giorni dalla data di esazione ».

All'articolo 14:

al primo comma, le parole: « è riconosciuto dal 1° gennaio 1982 » *sono sostituite dalle seguenti*: « è riconosciuto, dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982, » *e sono soppresse le parole*: « e, comunque, non superiore a 101 giornate, »;

il quarto comma è soppresso;

al quinto comma, le parole: « Nei primi due anni » *sono sostituite dalle seguenti*: « Nel periodo » *e le parole*: « , 101 giornate nell'anno 1983 » *sono soppresse;*

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1° gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere più il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni »;

al settimo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole: « periodo di paga in corso al » *e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti*: « Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo »;

all'ottavo comma, le parole: « dal periodo di paga di cui al comma precedente » *sono sostituite dalle seguenti*: « dal 1° gennaio 1982 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 febbraio 1982, n. 55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, concernente disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, recante disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 4 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1982.

Ulteriore modificazione delle condizioni e modalità per la prestazione della garanzia statale per i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della cennata legge n. 95 del 1979, il quale prevede che il Tesoro dello Stato può garantire, in tutto o in parte, i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese garantite, i cinquecento miliardi di lire e che le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia statale devono essere disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;

Visto il proprio decreto del 19 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia statale, successivamente modificate con decreti del 7 febbraio 1980 e 31 luglio 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1980 e 1° settembre 1981;

Visto, in particolare il punto *e*) delle predette condizioni e modalità, in cui, tra l'altro, viene regolata la concessione della garanzia statale sui finanziamenti in valuta, con esclusione della copertura del rischio di cambio;

Considerato che tale limitazione rende difficoltoso per le società in amministrazione straordinaria l'accesso al mercato creditizio internazionale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di adeguare la garanzia statale al rischio di cambio, prevedendo tra gli oneri assistibili dalla garanzia stessa anche quelli relativi alla commissione richiesta dagli istituti per la copertura del rischio predetto;

Vista la delibera del CIPI del 4 dicembre 1981;

Decreta:

Il secondo capoverso del punto *e*) dell'allegato al decreto ministeriale 19 giugno 1979, così come modificato con decreto ministeriale 31 luglio 1981, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di finanziamenti in valuta la garanzia statale è commisurata al corrispettivo in lire del finanziamento calcolato al cambio ufficiale alla data della sua stipula e può essere estesa alla commissione per la copertura del rischio di cambio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 26

(1010)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 maggio 1979, 29 aprile 1980 e 28 ottobre 1980;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 23, quarto comma, 39, aggiunta lettera *v*), 48, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), 49, lettera *e*) dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 23, comma quarto. — Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e il risanamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 39 (nuova norma)

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 48. — (*Omissis*).

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 12 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 18 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni e le province ed i comuni: complessivamente 2 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

Art. 49. — (*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per le prestazioni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(1018)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 febbraio 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 9 ottobre 1981, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 9 ottobre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1981, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro;

Considerata la necessità di integrare il suindicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 è sostituito dal seguente:

« Nella domanda il "beneficiario" dovrà impegnarsi:

a) a somministrare esclusivamente in mense collettive ai propri assistiti e/o a quelli dei beneficiari rappresentati l'intero quantitativo di burro richiesto;

b) a rimborsare integralmente l'aiuto, qualora risulti che il burro acquistato ai sensi del "regolamento" sia stato sviato dalla sua destinazione;

c) a tenere su registri con pagine numerate e vidimate dall'organo di controllo una contabilità dalla quale risultino tutti i movimenti giornalieri del burro;

d) a sottoporsi a tutte le misure di controllo ritenute necessarie dagli organi di controllo ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di controllo sono affidate agli organi regionali e riguardano in particolare l'analisi approfondita presso i " fornitori " ed i " beneficiari " delle registrazioni contabili e della relativa documentazione commerciale ed il controllo della qualità del burro oggetto dell'aiuto, come indicato all'art. 2 del presente decreto ».

Art. 3.

L'allegato 2 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 è sostituito dal seguente:

« *All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo* (*A.I.M.A.*) - Per il tramite dell'organo regionale di controllo.

Oggetto: Domanda di acquisto del burro a prezzo ridotto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81.

L'istituzione o collettività senza scopo di lucro denominata . . . . con sede in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . c.a.p. . . . . per mezzo del suo legale rappresentante sig. . . . . nato a . . . . il . . . . . . rivolge domanda a codesta A.I.M.A di acquistare burro a prezzo ridotto ai sensi del regolamento n. 2191/81 per un quantitativo complessivo di kg . . . (. . . . .) che verrà somministrato nella mensa collettiva sita a . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . da essa gestita (oppure nelle mense collettive, specificate nell'allegato elenco, da essa gestite); (oppure: nelle mense collettive delle istituzioni o collettività le quali, come risulta dalle allegate dichiarazioni, hanno dato mandato alla scrivente di rappresentarle nello svolgimento delle formalità relative all'acquisto di burro a prezzo ridotto ed hanno sottoscritto lo stesso impegno sottomenzionato).

Il quantitativo di burro sopra indicato sarà somministrato in mense collettive ad un numero complessivo di n. . . . (. . . . .) consumatori, assistiti dall'istituzione richiedente (oppure: dalle istituzioni e dalle collettività rappresentate dalla richiedente), in ragione di un consumo giornaliero pro-capite di gr. . . (1) per un periodo di mesi . . (2).

Il fornitore prescelto per l'acquisto di burro è . . . . con sede legale . . . . . .

La istituzione richiedente incarica di effettuare le operazioni di acquisto del suddetto quantitativo di burro, in qualità di mandatario responsabile il sig. . . . . nato a . . . . il . . . . . . (oppure se trattasi di società o ente: la società . . . . rappresentata dal sig. . . . . . . nato a . . . . il . . . . . .).

Il burro verrà depositato, in attesa di impiego, nel magazzino frigorifero (o nei magazzini frigoriferi), appresso specificati:

1) . . sito a . . . . .
. . . via . . . .;
2) . . c. s. . . . . .
via . .,
3) ecc. ecc.

L'istituzione richiedente (se del caso aggiungere: unitamente alle istituzioni/collettività rappresentate) si impegna: *a*) a somministrare tutto il burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81 esclusivamente in mense collettive per l'alimentazione dei consumatori da essa stessa assistiti (e/o assistiti dalle istituzioni o collettività da essa rappresentate, in conformità alle dichiarazioni allegate); *b*) a tenere e far tenere per sè e per conto delle sue rappresentate, nelle forme che verranno stabilite dai competenti uffici, una documentazione aggiornata da cui risulti l'utilizzazione del burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81; *c*) a rimborsare integralmente l'aiuto qualora si constati che il burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81 sia stato sviato dalla sua destinazione; *d*) a sottoporsi a tutti i controlli ritenuti necessari dall'organo di controllo.

Allega a tal fine l'elenco delle mense collettive, da essa medesima gestite (se del caso aggiungere: distintamente dalle mense gestite dalle proprie rappresentate) nella provincia di . . con il relativo indirizzo, numero dei consumatori, consumo pro-capite previsto, periodo di somministrazione e consumo complessivo, oltre alla propria dichiarazione contenente i predetti dati riferiti a se stessa.

In fede

. . . .

Per l'istituzione
il legale rappresentante

. . . . . .

(1) Massimo: gr. 30
(2) Massimo: mesi sei ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(999)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di una serie di due francobolli aventi come tematica i Guerrieri di Riace.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 8 settembre 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di una serie di francobolli ordinari, avente come tematica le due opere in bronzo comunemente denominate « Guerrieri di Riace »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1527 del 15 settembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 200, due francobolli ordinari, aventi come tematica le due opere in bronzo comunemente denominate « Guerrieri di Riace ».

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13¼ × 14¼; foglio: cinquanta esemplari, venticinque per ciascun soggetto, raggruppati in venticinque dittici; quadricromia.

Le vignette riproducono ciascuna uno dei guerrieri di bronzo ritrovati nel mare di Riace e conservati nel Museo nazionale di Reggio Calabria. Sono comuni ai due francobolli le leggende « BRONZI DI RIACE », « MUSEO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1982
Registro n. 4 Poste, foglio n. 231

(984)

DECRETO 30 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Virgilio nel bimillenario della morte.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1981, n. 50, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1527 del 15 settembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 600, commemorativo di Virgilio nel bimillenario della morte.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori.

La vignetta riproduce, in una cornice colorata, il volto del poeta, tratto dal mosaico di Treviri.

Sul francobollo sono riportate le leggende « BIMILLENARIO VIRGILIANO », « VERGILIUS MARO », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 600 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1982
Registro n. 4 Poste, foglio n. 122

(983)

DECRETO 17 ottobre 1981.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale celebrativa della finale del Campionato mondiale di scacchi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1529 del 6 ottobre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale celebrativa della finale del Campionato mondiale di scacchi, nel valore da L. 200.

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca, da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: ottocentomila esemplari; cinque colori offset.

Caratteristiche: l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, è realizzata con elementi ispirati al gioco degli scacchi sullo sfondo del paesaggio di Merano, e riporta le leggende « MERANO 81 » ed « ITALIA », nonché l'indicazione del valore, « 200 »; in basso a sinistra, su più righe, è posta la leggenda « CAMPIONATO MONDIALE DI SCACCHI MERANO 81 »; in basso a destra, sono riportate cinque righe di cui quattro punteggiate, di colore giallo, per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, è posto un riquadro con le leggende « CARTOLINA POSTALE », « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con righe punteggiate, per le indicazioni relative al mittente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1982
Registro n. 4 Poste, foglio n. 232

(985)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 dicembre 1981.

Requisiti fisici e psichici dei piloti dei porti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Considerato che a norma dell'art. 102, punto 4, del citato regolamento, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile, deve stabilire i requisiti fisici e psichici necessari per partecipare al concorso per l'ammissione nella corporazione dei piloti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il richiedente, sottoposto all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente ritenute necessarie, deve presentare i seguenti requisiti:

a) essere esente da malattie fisiche e psichiche, minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza del comando del mezzo o impedire lo svolgimento delle varie mansioni

atte a fare fronte alle situazioni di pericolo o di emergenza che possano verificarsi durante la navigazione;

b) possedere acutezza visiva non inferiore a quattordici decimi complessivi, con non meno di sei decimi per l'occhio che vede di meno; il visus deve essere valutato senza l'uso di lenti correttive;

c) possedere campo visivo e senso stereoscopico normali; il senso cromatico deve essere sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica marittima;

d) percepire la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza; la funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito;

e) possedere una personalità bene integrata, esente da anomalie caratteriologiche e dal punto di vista attitudinale possedere tempi di reazione semplici per quanto riguarda la rapidità e la regolarità, valutabili entro il quarto decile della scala decilica di classificazione a stimoli visivi ed acustici.

Non può in ogni caso essere ammesso il candidato che risulti fare abuso di bevande alcooliche ovvero sia dedito all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psicofisico della persona.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi e le sue imperfezioni.

Art. 2.

I requisiti di cui sopra risulteranno da apposito certificato medico, accertante l'idoneità psico-fisica ed attitudinale, che dovrà essere redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1981

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

CERTIFICATO MEDICO

Si certifica che il sig. . . . .
nato a . . . . il . . . .
documento di riconoscimento . . . . n. . . . .
rilasciato da . . . . il . . . .
candidato al concorso per l'ammissione nella corporazione dei piloti.

Altezza . . . .
Peso . . . .
Perimetro toracico . . . .
Osservazioni . . . .
. . . .

Non presenta sintomi e segni che indichino fare abuso di bevande alcooliche od essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psicofisico della persona.

E' esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza del comando del mezzo o lo svolgimento delle varie mansioni atte a far fronte alle situazioni di pericolo o di emergenza che possano verificarsi durante la navigazione.

Possiede all'occhio destro:
acutezza visiva (ad occhio nudo) . . . .
campo visivo . . . .
senso stereoscopico . . . .
senso cromatico . . . .

Possiede all'occhio sinistro:
acutezza visiva (ad occhio nudo) . . . .
campo visivo . . . .
senso stereoscopico . . . .
senso cromatico . . . .

Percepisce la voce sussurrata A.D.m. . . . A.S.m. . . .

Tempi di reazione a stimoli semplici:

visivi { rapidità: decile . . . .
regolarità: decile . . . .

acustici { rapidità: decile . . . .
regolarità: decile . . . .

In conseguenza, tenuto conto anche della dichiarazione in calce del richiedente, si giudica che è idoneo / non idoneo

Il presidente della commissione medica
. . . .

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi e le sue imperfezioni.

Per presa visione . . . . . .

(964)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **974.**

Istituzione del ruolo speciale per i docenti presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti di Roma.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene istituito, a decorrere dal 1° settembre 1978, il ruolo speciale per docenti presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 248

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **975.**

Estinzione della fondazione « Isidoro Mel - Adelaide Cerutti », in Roma.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Isidoro Mel - Adelaide Cerutti », in Roma, viene dichiarata estinta ed i relativi beni residui devoluti all'Università degli studi di Roma affinché destini i profitti e le rendite ad iniziative per studenti e neo-laureati handicappati.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 251

DECRETO 18 dicembre 1981 n. **976.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla stessa facoltà dell'Università di Siena.

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° novembre 1981 un posto di tecnico laureato, già assegnato all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, viene trasferito all'istituto di clinica oculistica della stessa facoltà dell'Università di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 259

DECRETO 8 gennaio 1982, n. **56.**

Autorizzazione al Comitato olimpicc nazionale italiano, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, per destinario a sede dei comitato provinciale, un appartamento sito in Grosseto, via Lombardia, 24, di proprietà della sig.ra Sfondrini Carolina, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 5744, foglio 89, particella 215 sub 6, con una superficie di 205 mq.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1982
Registro n. 1 *Turismo, foglio n.* 162

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 324/82 della commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 325/82 della commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 326/82 della commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 327/82 della commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 328/82 della commissione, dell'11 febbraio 1982, che abroga gli importi supplementari per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 329/82 della commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 330/82 della commissione, dell'8 febbraio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 331/82 della commissione, dell'11 febbraio 1982, recante adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero e modifica del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 332/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 333/82 della commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Informazione concernente la data d'entrata in vigore dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE, firmato il 4 novembre 1980.

Pubblicati nel n. L 41 *del* 12 *febbraio* 1982

(39/C)

Regolamento (CEE) n. 334/82 della commissione, del 12 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 335/82 della commissione, del 12 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 336/82 della commissione, del 12 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 337/82 della commissione, del 12 febbraio 1982, recante decima modifica del regolamento (CEE) numero 610/77, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 338/82 della commissione, del 12 febbraio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 42 *del* 13 *febbraio* 1982

(40/C)

Regolamento (CEE) n. 339/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 340/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 341/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Repubblica federale di Germania, in Irlanda, in Grecia, in Italia e nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 342/82 della commissione, del 12 febbraio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, della categoria di prodotti n. 89 (codice 0890), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 343/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 344/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, relativo alla fornitura di fiocchi di avena al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 345/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, relativo alla fornitura di semolino di granturco al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 346/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 347/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 348/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 44 *del* 16 *febbraio* 1982

(41/C)

Regolamento (CEE) n. 349/82 della commissione, del 16 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 350/82 della commissione, del 16 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 351/82 della commissione, del 16 febbraio 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 352/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 353/82 della commissione, del 15 febbraio 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 354/82 della commissione, del 16 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 355/82 della commissione, del 16 febbraio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 356/82 della commissione, del 16 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 45 *del* 17 *febbraio* 1982.

(42/C)

Regolamento (CEE) n. 357/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni merluzzi carbonari della sottovoce ex 03.02 A I f) e per taluni filetti di merluzzi carbonari della sottovoce ex 03.02 A II d).

Regolamento (CEE) n. 358/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, sull'applicazione della decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che sostituisce l'unità di conto con l'ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 359/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 360/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 361/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 362/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 363/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la ventisettesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 364/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 365/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 366/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE n. 3574/81 relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente delle uve secche detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 367/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 368/82 della commissione, del 17 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 46 *del* 18 *febbraio* 1982.

(43/C)

Regolamento (CEE) n. 369/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque canadesi.

Regolamento (CEE) n. 370/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1982 per i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri, che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 371/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che modifica le tabelle nonché gli altri elementi delle retribuzioni adottate con i regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 e n. 397/81.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Regolamento (CEE) n. 373/82 della commissione, del 18 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 374/82 della commissione, del 18 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 375/82 della commissione, del 18 febbraio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 376/82 della commissione, del 18 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 377/82 della commissione, del 18 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 378/82 della commissione, del 18 febbraio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 47 *del* 19 *febbraio* 1982.

(44/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

19° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 289/81 e n. 351/81 e nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180/81, n. 223/81 e n. 326/81, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3069 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./3065-C-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: MANURHIN MOD. PP
Calibro: 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3070 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.C.N./C-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: F. N. BROWNING MOD. 10/22
Calibro: 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 113
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (SINGOLA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3071 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.C.N./C-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: COLT MOD. SINGLE ACTION ARMY BUNTLINE
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 305
Lunghezza dell'arma: MM. 441
Funzionamento: SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3072 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3065/10.C.N./C-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: RUGER MOD. REDHAWK
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIANLUIGI TITOLARE DELLA DITTA G. DEMARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3073 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: SAKO MOD. FINNBEAR FULL STOCK
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 512,5
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3074 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4039/10.C.N./C-81 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « F. N. BROWNING » MOD. BARRACUDA
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 78
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA A. FUSI & C. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3075 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN-VR-40
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 - 3"
Lunghezza dell'arma: MM. 204,6
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3076 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. P.V.R.
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTI CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI S.d.f.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3077 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. P.V.R.
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI S.d.f.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3078 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.*C.N./C*-80 *in data 9 febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. P.V.R.
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI S.d.f.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3079 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.*C.N./C*-80 *in data 9 febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. P.V.R.
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI S.d.f.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3080 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.*C.N./C*-80 *in data 9 febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « C Z » MOD. 75
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA PERUGINI & VISINI S.d.f.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3081 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2627/10.*C.N./C*-79 *in data 9 febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. STANDARD
Calibro: 16/16/8 × 57 JRS
Numero delle canne: TRE (DUE LISCE ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA HUBERTUS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3082 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.*C.N./C*-79 *in data 9 febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « HAMMERLI » MOD. 215 STANDARD
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 255
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3083 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.*C.N./C*-79 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « RENATO GAMBA » MOD. BAYERN
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3084 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3941/10.*C.N./C*-81 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS - FABBRICA ITALIANA ARMI SABATTI » MOD. MTK
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA FIAS S.a.s.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3085 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3941/10.*C.N./C*-81 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS - FABBRICA ITALIANA ARMI SABATTI » MOD. MTK
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA FIAS S.a.s.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3086 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3941/10.*C.N./C*-81 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS - FABBRICA ITALIANA ARMI SABATTI » MOD. MTK
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA FIAS S.a.s.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3087 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.290/10.*C.N./C*-77 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A TAMBURO FISSO MONOCOLPO
Denominazione: « JAGER » MOD. 1873 TACCA DI MIRA REGOLABILE
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei copi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 215
Lunghezza dell'arma: MM. 355
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **3088** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.*C.N./C*-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « F. N. BROWNING » MOD. H.P. N. 2 MK1
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 118
Lunghezza dell'arma: MM. 199
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. **3089** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.*C.N./C*-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « BERGMANN » MOD. 1896 TIPO 2
Calibro: 5 MM.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 73
Lunghezza dell'arma: MM. 193
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. **3090** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.*C.N./C*-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « BERGMANN » MOD. 1896 TIPO 4
Calibro: 8 MM.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. **3091** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.*C.N./C*-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « MAUSER » MOD. M. BOLO
Calibro: .7,63 (30 MAUSER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. **3092** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.*C.N./C*-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « MAUSER » MOD. C/96
Calibro: 7,63 (30 MAUSER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. 3093 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.*C.N./C*-80 *in data* 9 *febbraio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. 1913
Calibro: 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 75
Lunghezza dell'arma: MM. 144
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO & C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

(1013)

Appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Parte seconda (4° aggiornamento)

A seguito del quarto aggiornamento dell'appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, parte seconda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981, si indica di seguito un modello di arma che, a parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, rientra nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110:

fucile semiautomatico « MAUSER » Mod. G. 43, calibro 8 × 57 JS (canna mm. 600).

(1014)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

« 612-FI »: Masini & Bicchi S.n.c., in Firenze;
« 678-FI »: Pitèo Serafino, in Firenze.

Provincia di Milano:

« 513-MI »: Caliri gioielleria argenteria, in Milano;
« 616-MI »: Pobbiati Virginio, in Milano;
« 725-MI »: Burnazzi Giorgio, in Milano;
« 758-MI »: Viganò Luigi di Viganò Ruggero, in Milano;
« 790-MI »: Paolini Silvio, in Milano;
« 1032-MI »: Ceruti Aiace, in Milano;
« 1036-MI »: Stenco Giorgio, in Milano;
« 1135-MI »: C. Q. - Centro qualità atelier gioielleria S.r.l., in Monza.

(997)

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « LX Fiera di Milano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Regalit - Fiera del regalo alimentare » che avrà luogo a Verona dal 18 al 25 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Vinitaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole » che avrà luogo a Verona dal 18 al 25 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Faial - Fiera dell'agrindustria alimentare » che avrà luogo a Verona dal 18 al 25 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XXXIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » che avrà luogo a Foggia dal 30 aprile al 6 maggio 1982.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VIII Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino » che avrà luogo a Foggia dal 30 aprile al 6 maggio 1982.

(956)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Ai modelli 760/82 e 770/82 allegati ai decreti ministeriali del 31 dicembre 1981 pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982 sono apportate le seguenti rettifiche:

al quadro 760/M-A, rigo 11-*bis*, dopo « credito d'imposta » leggasi « (v. nota XIII del mod. 760/A) »;

al quadro 760/B, rigo 05, terza colonna, al posto della lettera *C* leggasi *G*;

alla nota VIII del quadro 760/A al posto di « art. 53, quinto comma, lettera *b*) e all'art. 56, secondo comma » leggasi « art. 75, quinto comma »;

al quadro 760/D nel frontespizio, rigo nono, e nelle avvertenze laddove è indicato « 1980 » leggasi « 1981 ».

Ad integrazione della tabella *B*, Natura giuridica, annessa alle avvertenze per la compilazione del mod. 770/82, dopo il codice 22 dei soggetti residenti, vanno aggiunti i seguenti codici:

23) Società semplici, irregolari e di fatto;
24) Società in nome collettivo;
25) Società in accomandita semplice;
26) Società di armamento;
27) Associazioni fra professionisti ».

(1029)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 623, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1980, registro n. 475, foglio n. 74, che sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della carriera diplomatica, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, concernente modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, di cui: dieci posti nella specializzazione in materia commerciale e quattro posti per la specializzazione per il vicino Oriente.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quattro dei venticinque posti messi a concorso (di cui: un posto per la specializzazione in materia commerciale ed un posto per la specializzazione per il vicino Oriente) sono riservati agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'Amministrazione stessa, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2, punto 3), e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

Qualora i candidati idonei nelle due specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alle specializzazioni stesse, i posti non utilizzati saranno conferiti secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Ai fini del conseguito delle specializzazioni sopra indicate, i candidati dovranno sostenere una o più prove integrative, di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche ed attuariali, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero o alle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari d'Italia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

In particolare, ai fini della riserva di posti di cui all'articolo 1, gli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'Amministrazione stessa, devono specificare il periodo od i periodi di servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche;

8) i titoli, di cui al successivo art. 8, dei quali sia eventualmente in possesso;

9) per quale, o quali, delle specializzazioni, di cui all'art. 1, intenda eventualmente concorrere, con eventuale contestuale richiesta delle prove integrative di esame previste dal successivo art. 6;

10) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 7.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dell'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

b) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 8) del presente articolo.

In particolare, nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, è richiesto che venga specificato che la carriera di appartenenza sia una carriera direttiva dello Stato cui si sia stati ammessi a seguito di pubblico concorso; nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera *c*) del citato articolo, dovrà precisarsi che il posto di ruolo sia equiparato alla carriera direttiva e sia stato conseguito a seguito di concorso per esami.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;
2) economia politica e politica economica;
3) diritto internazionale pubblico;
4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);
5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

A) Diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

B) Diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

C) Nozioni istituzionali di diritto civile;

D) Geografia politica ed economica;

E) Storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonchè la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per le quali dispongono di quattro ore.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 6.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una o più specializzazioni di cui all'art. 1. I candidati possono chiedere di sostenere una prova integrativa scritta e orale in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per il conseguimento della specializzazione in materia commerciale, nonchè una prova integrativa orale di lingua araba per il conseguimento della specializzazione per il vicino Oriente.

Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene calcolato per determinare la media complessiva relativa alle prove scritte, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma, soltanto qualora esso sia superiore alla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.

Alla prova integrativa orale di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero il candidato è ammesso soltanto qualora nella relativa prova scritta egli abbia conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato può conseguire fino a 5 centesimi, purchè raggiunta la sufficienza di almeno 2 centesimi.

Alla prova integrativa orale di lingua araba, il candidato può conseguire fino a 2 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

Qualora il candidato abbia superato le prove integrative relative a più specializzazioni, sempre che sia risultato idoneo nelle prove obbligatorie, ai fini dell'attribuzione della specializzazione nonché del punteggio complessivo, verrà tenuto conto della sola votazione in relazione alla quale il candidato abbia conseguito il migliore utile collocamento in graduatoria.

Art. 7.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 4: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari; amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a*): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 9.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio in carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 11.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma, le prove scritte, hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 13.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7, e 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale di laurea o copia in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato, in carta legale, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero, il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3) 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 15.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare servizio di prova, stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1982
Registro n. 3 *Esteri, foglio n.* 396

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1) L'assetto politico-territoriale dell'Europa alla vigilia della crisi europea del 1848: gli ideali di libertà e di nazione; lineamenti della crisi europea del 1848. Sviluppo ed applicazioni del principio delle nazionalità.

2) Il problema italiano nella politica europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.

3) Lineamenti generali della Comunità internazionale nella seconda metà del secolo XIX. L'unificazione tedesca: la politica estera ed il sistema diplomatico Bismarkiani. La questione d'Oriente.

4) Lineamenti generali della Comunità internazionale alla fine del XIX secolo. Il sistema diplomatico militare post-Bismarkiano. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna.

5) Il processo di sviluppo e di consolidamento degli Imperi coloniali europei in Africa ed Asia.

6) Le grandi potenze extra europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.

7) L'Italia tra il 1900 ed il 1914: problemi interni e politica estera.

8) Cause remote ed origini della Prima guerra mondiale.

9) La grande guerra. La formazione delle coalizioni belligeranti. L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento. Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.

10) La conferenza di Parigi ed i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle Nazioni.

11) L'esecuzione dei trattati di pace. Disarmo e riparazioni. Il nuovo assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana ed aerea adriatica. La dissoluzione dell'impero ottomano.

12) La rivoluzione russa, la terza internazionale, le rivoluzioni in Germania ed in Ungheria. L'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

13) L'Italia post-bellica. Le origini e l'avvento del fascismo.

14) L'Europa di Versailles. La Francia e la sicurezza europea. Il trattato di Locarno. La Gran Bretagna e la nascita del Commonwealt. La Germania di Weimar e la politica di Rapallo. Revisionismo e antirevisionismo. Il progetto paneuropeo.

15) Gli Stati Uniti ed il rifiuto dell'internazionalismo Wilsoniano ed il neo-isolazionismo nazionalista. Gli anni della prosperità ed il patto Briand-Kellog. I rapporti con l'America Latina.

16) La rivoluzione, la divisione e la riunificazione della Cina. L'arresto dell'espansionismo giapponese ed il ritorno della Russia in estremo oriente.

17) La crisi mondiale e la crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della Germania di Weimar e la nascita della Germania nazional-socialista.

18) Contestazione e difesa dell'Europa di Versailles. Il fallimento della Conferenza mondiale del disarmo. La politica estera nazional-socialista: l'uscita dalla Società delle Nazioni, il riarmo, la denuncia del trattato di Locarno.

19) La politica estera fascista. La conquista dell'Etiopia: le premesse politiche e diplomatiche, gli sviluppi e le conseguenze. La crisi della sicurezza europea.

20) La guerra civile spagnola e l'Europa.

21) L'estremo Oriente fra i due conflitti mondiali.

22) L'annessione dell'Austria ed il crollo del sistema delle alleanze orientali della Francia. Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. Le cause immediate della nuova guerra europea: il patto nazi-sovietico.

23) L'Europa in guerra. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Crollo della Francia ed il dominio continentale della Germania. Il Patto tripartito. L'estensione del conflitto all'Unione Sovietica.

24) La guerra mondiale. La carta Atlantica. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle nazioni Unite. La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le conferenze di Teheran e di Yalta. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa ed in estremo Oriente.

25) La società internazionale uscita dalla guerra: il pluralismo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e genesi del bipolarismo strategico ideologico e politico planetario. Origini e contenuti della guerra fredda.

26) La definizione dei trattati di pace. Il trattato di pace con l'Italia.

27) L'Unione Sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti dell'Europa orientale.

28) Gli Stati Uniti e l'organizzazione politico-militare dell'Occidente. La dottrina Truman, il piano Marshall, il Patto Atlantico e la NATO.

29) Il problema tedesco. Le decisioni delle Conferenze di Yalta e di Potsdam. Il blocco di Berlino. La nascita delle due Germanie.

30) L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica dalla guerra di Corea alla crisi di Cuba: guerra fredda e coesistenza; equilibrio nucleare.

31) Lo sviluppo della solidarietà e dell'organizzazione dell'Europa: le idee, gli interessi, gli strumenti. La fondazione del Consiglio d'Europa e della CECA; il fallimento della CED; il trattato di Roma: la nascita della CEE.

32) Il nuovo assetto politico-territoriale dell'Asia. Medio Oriente: cause e conseguenze della formazione di Israele. L'emancipazione dell'Asia sud-orientale. La nascita della Repubblica popolare cinese. Il trattato di pace con il Giappone e la politica americana: i patti regionali del medio oriente al Pacifico. La conferenza di Bandung e l'affermarsi del terzo Mondo.

33) La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa orientale. La questione del Canale di Suez e la seconda guerra arabo-israeliana.

34) La decolonizzazione. La Francia e la guerra di Algeria. L'Africa indipendente. Il medio Oriente negli anni sessanta.

35) L'Europa comunitaria e l'Europa degli Stati degli anni sessanta. I temi fondamentali della politica estera della Repubblica italiana.

36) Cenni sulle tendenze attuali nel processo di sviluppo e di trasformazione dell'equilibrio mondiale: distensione e multipolarismo politico.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1) Sviluppo storico della società internazionale - La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione - Le organizzazioni internazionali - Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione ed i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali - Linee della codificazione del diritto internazionale.

2) Il diritto della società internazionale - Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.) - Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

3) Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia. Il diritto non scritto e la sua rilevazione - Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi - Interpretazione dei trattati - Estinzione e revisione dei trattati - Atti unilaterali.

4) Fonti del diritto degli enti internazionali. Gli atti istitutivi - L'ordinamento degli enti internazionali, in generale, e l'ordinamento comunitario in particolare - La produzione normativa secondaria degli enti internazionali - La formazione della volontà negli enti internazionali: aspetti oggettivi e soggettivi - Gli atti degli enti internazionali e le altre forme di manifestazione della volontà: loro contenuto e loro efficacia - Il problema della c.d. « dinamica » delle organizzazioni internazionali.

5) La personalità giuridica internazionale in generale - Gli Stati. Origini e trasformazione. Successione - Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato - Riconoscimento degli Stati e dei governi - Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. « status » giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.) - Insorti, governi in esilio, comitati nazionali - Le condizioni per l'accesso all'indipendenza dei paesi e popoli coloniali - Istituti e forme della decolonizzazione - I movimenti di liberazione nazionale - Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano - Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.

6) Capi di Stato e Ministri degli esteri - Agenti diplomatici. Le missioni speciali. Agenti consolari - Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione - Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari - Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

7) Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo - L'alto mare, il fondo del mare ed il letto degli oceani - I fiumi internazionali - Lo spazio esterno. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici. L'utilizzazione dello spazio extra atmosferico a fini di pace.

8) La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati - Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Le minoranze - Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione - L'azione delle organizzazioni in campo sociale: la protezione internazionale della persona umana. L'integrazione dell'individuo nella società. L'affermazione dei gruppi sociali.

9) L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni - Le alleanze - Le confederazioni di Stati - Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, a fini generali e a fini specializzati - La costituzione ed i membri dell'ente internazionale - Gli organi e le istituzioni degli enti internazionali e delle organizzazioni di tipo comunitario - La struttura organica degli enti internazionali - I regolamenti degli organi - La conservazione dell'ente internazionale e del suo sistema di cooperazione: le funzioni di controllo, giurisdizionali ed extragiurisdizionali - L'ordinamento amministrativo interno degli enti internazionali e le loro relazioni estere.

10) L'illecito internazionale e le sue conseguenze - Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui - Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11) Controversie internazionali. Nozione. Controversie giuridiche e controversie politiche, *justiciables et non justiciables* - Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dallo statuto delle Nazioni Unite - L'evoluzione della natura e dei metodi della mediazione in rapporto alla trasformazione della natura, dell'estinzione e dei metodi dei conflitti - Procedimenti c.d. « risolutivi » (ad esito vincolante). L'arbitrato - La Corte internazionale di giustizia ed il regolamento giudiziario. L'inchiesta.

12) La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.) - Inizio e fine dello stato di guerra. Tregua ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima e aerea. I crimini di guerra - L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici. La neutralità - Le forme di violenza « diverse » dalla guerra - Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Statuto delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali - Gli enti internazionali di difesa - I crimini contro la pace e contro l'umanità - Il diritto umanitario internazionale.

13) Problemi di diritto internazionale collegati alla soluzione dei problemi economici mondiali. L'azione degli enti internazionali nel campo degli scambi: gli enti a base universale e quelli a base regionale - Forme giuridiche delle unioni doganali, zone di libero scambio ed unioni economiche e dei meccanismi per il regolamento degli scambi mondiali - L'azione degli enti internazionali nel campo delle risorse umane, materiali, naturali ed energetiche - Il diritto internazionale dello sviluppo - L'esistenza economica, finanziaria e tecnica e l'azione per la c.d. strategia internazionale dello sviluppo.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica:

1) L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari ed aggregati economici. Parti e « tutto » nel sistema economico. Analisi statica e dinamica.

2) La teoria del consumo: la teoria della domanda; la teoria dell'offerta nell'ipotesi del pronto adeguamento al prezzo; l'analisi statica e dinamica del mercato di concorrenza perfetta. Determinazione del prezzo di equilibrio e sua stabilità.

3) La teoria della produzione: i fattori della produzione; le leggi della produttività, combinazione ottima dei fattori. Tipologia dei costi di produzione. Economie e diseconomie di scala: interne ed esterne.

4) L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche.

5) La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

6) Mobilità dei fattori; il fenomeno migratorio; formazione ed accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

7) Pianificazione e mercato. Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

8) Moneta. Analisi della domanda e dell'offerta di moneta. Processo di creazione del credito. Sistema monetario o creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

9) La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economico internazionale.

10) Il flusso del reddito e metodi per la sua misura. Domanda globale, offerta globale, domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Teoria monetaria e reale del tasso d'interesse. L'equilibrio risparmi-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore.

11) La moneta nello schema macroeconomico. Il modello IS-LM. La componente pubblica. La componente estera. L'equilibrio del sistema.

12) Salari ed occupazione secondo la curva di Philips. Inflazione e deflazione. Fluttuazioni cicliche e sviluppo: analisi e modelli.

13) Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fattori economici.

Politica economica:

1) Analisi economica e problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

2) Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle scelte pubbliche e la sua espressione formale.

3) Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

4) Scelta e combinazione degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi ed altri controlli diretti.

5) Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

6) La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ad azione economica pubblica.

7) La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

8) La politica internazionale commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economiche integrate. Il problema della liquidità internazionale.

9) La politica commerciale italiana negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10) Il problema dell'emigrazione interna e internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

11) Il problema energetico ed i suoi riflessi sulla politica commerciale internazionale. L'aiuto economico ai Paesi sottosviluppati. Relazione tra Paesi industrializzati e terzo Mondo.

12) L'equilibrio interno ed esterno; la politica monetaria e fiscale, il problema dell'« assegnazione ».

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero

1) Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2) L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3) Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso preposti ed i documenti fondamentali.

4) Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5) Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6) I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7) I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le «parità» ed i calcoli di loro determinazione.

8) Le negoziazioni in casi a pronti e a termine.

9) I crediti bancari in valuta.

10) I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11) Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12) Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i Paesi della CEE. La zona del libero scambio.

Diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale

Diritto internazionale privato.

1) Funzione delle norme di diritto internazionale privato.

2) Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

3) Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.

4) Limiti all'applicazione del diritto straniero.

5) Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.

6) Rapporti di famiglia.

7) Successioni e donazioni.

8) Possesso e diritti reali.

9) Obbligazioni.

10) Forma degli atti.

11) Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale.

I. Diritto costituzionale:

1) norme della Costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.);

2) la cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. L'apolidia;

3) la cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita;

4) il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. Diritto processuale civile internazionale:

1) limiti della giurisdizione italiana;

2) efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà;

3) l'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali;

4) convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile;

5) altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. Diritto penale e processuale penale internazionale:

1) limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale;

2) l'estradizione;

3) effetti delle sentenze penali straniere;

4) convenzioni internazionali in materia penale.

IV. Diritto tributario:

1) condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero;

2) cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

Diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni estere

1) Concetto e partizione del diritto pubblico.

2) Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3) L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo. L'ordinamento regionale.

4) La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti e altri atti normativi.

5) La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6) L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7) L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.

8) L'amministrazione diretta locale.

9) Gli enti autarchici nazionali.

10) Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.

11) I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.

12) Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.

13) La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14) Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

Nozioni istituzionali di diritto civile

1) Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.

2) Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.

3) Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.

4) Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.

5) Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.

6) Diritti reali. Proprietà e possesso.

7) Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.

8) Contratti in generale e loro classificazione.

9) L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.

10) I diritti su beni immateriali.

11) Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

12) Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

13) Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

Geografia politica ed economica

1) Lineamenti generali dei cinque continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.

2) Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

3) Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

Storia delle dottrine politiche

1) Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).

2) Curialisti ed anticurialisti nel Medio Evo.

3) Machiavelli e la nuova scienza politica.

4) Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5) Assolutismo ed antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6) Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7) Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8) Il liberalismo.
9) Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10) Carte americane dei Diritti. La Dichiarazione dei diritti dell'Uomo nel 1789. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nel 1948.

(991)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per venticinque borse di studio per un corso di specializzazione in commercio internazionale

L'Istituto nazionale per il commercio estero bandisce un concorso per venticinque borse di studio per un corso di specializzazione in commercio internazionale.

Il corso che ha una durata di cinque mesi con frequenza a tempo pieno si terrà presso la sede di Roma dell'ICE ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi *stages* in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 30 anni di età alla data di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione, redatte su carta da bollo e firma autenticata, dovranno essere spedite per raccomandata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dal presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla sede dell'Istituto nazionale per il commercio estero - Via Liszt n. 21 - Roma - Ufficio formazione esterna ed internazionale.

Il bando di concorso e ogni altra informazione può essere richiesta presso la sede dell'Istituto in Roma, via Liszt, 21, tel. 06/5992582; 5992588; 5992649, o presso le sedi periferiche dell'ICE.

(1017)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 novembre 1981 riguardante l'indizione della sessione di esami per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1982, all'art. 4, punto 2), in luogo di: «... ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale *10* agosto 1979;», leggasi: «... ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale *3* agosto 1979;».

(1007)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN TRADATE

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso il presidio ospedaliero

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso il presidio ospedaliero.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente presso la sede provvisoria ospedale di Tradate (Varese).

(145/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI IN MILANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oncologia clinica «C» per l'attività di curieterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oncologia clinica «C» per l'attività di curieterapia.

Limiti di età, requisiti di ammissione e documentazione come previsto nel bando.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n.* 50 *del* 20 *febbraio* 1982, *pag.* 1311.

(110/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 34, IN CHIARI

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio (settore anatomia e istologia patologica)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio (settore anatomia e istologia patologica).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 19 gennaio 1981, n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale del presidio ospedaliero di Chiari (Brescia).

(146/S)

REGIONE BASILICATA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN MONTALBANO JONICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Stigliano.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Stigliano, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ospedale di Stigliano (Matera).

(147/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neuroradiologia del servizio di neuroradiologia;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica dell'istituto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di endocrinologia della divisione di endocrinologia;

un posto di assistente di medicina generale della divisione medica « Crespi »;

tre posti di assistente di medicina generale della divisione medica « Gatti Castoldi »;

un posto di assistente di medicina generale della divisione medica « Gatti Castoldi » con mansioni di medico del personale;

tre posti di assistente di medicina generale della divisione medica « Rizzi »;

un posto di assistente di medicina generale della divisione medica « Vergani »;

un posto di assistente di chirurgia generale della divisione chirurgica « Pizzamiglio 2° »;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(140/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 56 del 26 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia: Sessione di esami per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi.

A.M.I.U. - Azienda municipalizzata igiene urbana, in Ravenna: Proroga dei termini per la partecipazione al concorso pubblico ad un posto di responsabile servizio smaltimenti dell'azienda.

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ostuni: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto del secondo livello funzionale-retributivo nel ruolo organico del personale dell'azienda.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in Teramo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio comune per la sede di Isernia.

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di segretario dell'istituto tecnico statale per geometri « A. Palladio » di Treviso.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 28, in Locri: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il presidio ospedaliero di Locri, a posti di tecnico della depurazione, tecnico di laboratorio, tecnico di radiologia, tecnico di emodialisi, capo tecnico di laboratorio di analisi, infermiere professionale, terapista della riabilitazione, vigilatrice d'infanzia, ostetrica, caposala, infermiere generico; presidio ospedaliero di Gerace, a posti di terapista della riabilitazione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1982, n. **1.**
Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

E' approvato in L. 48.400.000.000 in termini di competenza ed in L. 53.268.414.269 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 3.

E' autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1982 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Per l'anno finanziario 1982 le somme, che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1982 le somme che si assegnano alle province di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1982 la spesa annua di lire 150 milioni che si iscrive al cap. 355 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 90 milioni che si iscrive al cap. 1940 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 9.

Con decreti del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

Con decreti del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui agli articoli n. 20 e n. 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1981 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1982.

Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Art. 10.

E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 con le tabelle allegate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 gennaio 1982

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(740)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820580)